



Consiglio Regionale della Campania

Nunzio Carpentieri

Presidente Commissione Speciale

Trasparenza, controllo sull'attività della Regione e degli Enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi

Prot. N. 93 del 31/10/2024

*Al Presidente della Giunta Regionale
On. Vincenzo De Luca*

Oggetto: Interrogazione ai sensi dell'art. 129 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale della Campania, avente ad oggetto: Scorrimento e proroga delle graduatorie idonei al “*Concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso a complessivi n. 52 posti nella qualifica dirigenziale*”.

Il sottoscritto **CONSIGLIERE REGIONALE, NUNZIO CARPENTIERI** ai sensi dell’art. 129 del Regolamento interno del Consiglio Regionale, rivolge formale interrogazione, sulla materia in oggetto.

PREMESSO CHE

La Commissione da me presieduta a seguito di segnalazioni ricevute da parte di partecipanti al “*Concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso a complessivi n. 52 posti nella qualifica dirigenziale*”, risultati idonei e presenti nelle graduatorie di merito approvate, ha avviato una articolata e attenta istruttoria.

Tali segnalazioni, peraltro numerose, giunte da parte di singoli candidati e da candidati costituiti nel “Comitato Idonei” **attengono all'utilizzo delle graduatorie**, anche in relazione a quanto deliberato dal Consiglio Regionale nella seduta del 2 agosto 2023, che in sede di approvazione del Documento di Economia e Finanza della Regione Campania - DEFRC 2024-2026, che in materia di risorse umane ha invitato la Giunta ad “*avvalersi, per il completamento delle piante organiche, delle procedure di reclutamento dei dirigenti, delle progressioni verticali e dei centri per l'impiego attivate e concluse dalla Regione. Lo scorrimento delle graduatorie ancora attive consente economie di spesa e di avvalersi di personale qualificato che ha superato complesse procedure di selezione.*”.

Le procedure concorsuali dei profili dirigenziali sono state approvate nel mese di aprile del 2023 e la contrattualizzazione dei vincitori è avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno. Nel corso del 2024, viste anche le carenze di organico, era attesa la copertura mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei (secondo gli indirizzi del Consiglio Regionale).

Con delibera di Giunta Regionale n. 226/2024 del 15/05/2024, pubblicata in data 07/08/2024, avente ad oggetto “D.G.R. 41/2024 – Integrazioni”, si è stabilito “*lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti dall’Ente per l’accesso alla qualifica dirigenziale nella misura del 20% dei posti messi a concorso*” per un totale di 11 posti (ridottosi a 10 in sede di applicazione della stessa avvenuta con D.D. n. 58 del 22.10.2024).

La Giunta Regionale, **non operando in linea con il Deliberato del Consiglio Regionale**, con delibera n. 496 del 07/08/2023 (e successivo decreto presidenziale n. 91 del 06/09/2023), delibera n. 515 del 06/09/2023 (e successivo decreto presidenziale n. 96 del 20/09/2023, delibera n. 807 del 29/12/2023 (e successivo decreto presidenziale n. 6 del 26/01/2024), ha comunque proceduto al conferimento di nuovi incarichi dirigenziali ex art. 19 c. 6 D.lgs. 165/2001 **non attingendo dalla graduatoria di merito del concorso pubblico** approvata e vigente, rafforzando di fatto un già significativo ricorso all’interim.

Risultano infatti, almeno n. 37 incarichi ad interim relativi all’area dei “Dirigenti non generali” e n. 2 incarichi ad interim dell’area dei “Dirigenti di vertice” per un totale di ben 39 incarichi ad interim.

Gli incarichi ex art. 19 c. 6 D.lgs. 165/2001 consistono nel conferimento a tempo determinato (per un triennio) delle funzioni dirigenziali a personale inquadrato nella categoria D (oggi area dei funzionari e delle elevate qualificazioni). Tale procedura è derogatoria rispetto al concorso pubblico (espressamente previsto dall’art. 97 c. 4 della Costituzione) per l’accesso alla qualifica dirigenziale e proprio perché trattasi di procedura straordinaria (quella ordinaria è il concorso) richiede una motivazione rafforzata ed eccezionale per il conferimento degli incarichi.

Nel merito è opportuno evidenziare che la questione degli incarichi ad interim (o le c.d. reggenze) è stata anche di recente affrontata dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna che, con deliberazione n. 26/2024/PREV nell’adunanza del 20 marzo 2024).

In definitiva la granitica e consolidata Giurisprudenza in materia ha **rimarcato alcuni ineludibili principi**, quali:

L’istituto della “reggenza” è fondato su caratteri di eccezionalità, straordinarietà e di limitatezza temporale, come tale l’istituto è ontologicamente estraneo alla fisiologia dell’organizzazione amministrativa e come tale, inidoneo a sopperire alla carenza di personale, a maggior ragione se tale carenza è conosciuta ed è del tutto prevedibile, ne deriva l’obbligo dell’amministrazione volto ad assicurare il buon andamento e, quindi, a svolgere una ricognizione delle proprie esigenze assunzionali e a programmare i concorsi in modo di assorbire nel minor tempo possibile le scoperture di organico. (*ex multis*, Cass. civ. Sez. lavoro, ord. n. 9423/2023; Cass. civ., Sez. lavoro, ord. n. 10030/2021; Cass. civ., Sez. lavoro, ord. n. 31400/2019; Cass. civ., Sez. lavoro, sent. n. 3317/2018), sia da parte di questa Corte (cfr. Corte dei conti, Sez. centr. del controllo di legittimità sugli atti del Governo e della Amministrazioni pubbliche, del. SCCLEG/23/2013/PREV che richiama Sez. reg. di controllo per la Calabria, del. n. 7/2003, Sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, del. n. 12/2005, Sez. reg. di controllo per il Molise del. n. 120/2012, Sez. reg. di controllo per le Marche, del. n. 61/2013, delibere n. 5/2003 e n. 7/2009; Sez. reg. di controllo per la Puglia, del. n. 107/2015; Sez. reg. di controllo per la Regione Siciliana, nn. 156, 157, 158/2017; Sez. reg. di controllo per il Lazio, del. n. 10/2018; Sez. reg. di controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia, del. FVG/20/2018/PREV; Sez. reg. di controllo per la Liguria, del. n.

25/2020/PREV; Sez. reg. di controllo per le Marche, del. n. 114/2023; Sez. reg. di controllo per l'Umbria, del. nn. 61, 62, 63/2023; id., del. n. 14/2024). (Cons. di Stato, Sez. VII, sent. n. 10627/2023; in senso conforme, Corte cost., sent. n. 37/2015; Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 4641/2015; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, sent. n. 6884/2011).

Il ricorso alla reggenza può ammettersi solo “... per un periodo temporalmente limitato, onde evitare che il venir meno della titolarità di un organo, dovuto a cause imprevedibili, possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa ed il perseguimento degli interessi pubblici affidati all'Amministrazione” (Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per la Liguria, del. n. 25/2020; Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per le Marche, del. n. 10/2020; id., del. n. 114/2023, che, ulteriormente approfondendo, richiama Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per il Lazio, del. n. 10/2018 e precedenti ivi indicati).

La reggenza può essere “consentita ... solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura” (Cass., Sez. lav., 7 gennaio 2009, n. 54).

Emerge con chiarezza che la reiterazione di incarichi dirigenziali (in questo caso a funzionari privi della relativa qualifica dirigenziale) potrebbe consolidare una prassi elusiva dell'art. 97 Cost., tantopiù che si è in presenza di graduatorie, approvate e derivanti da una procedura concorsuale per la quale la Regione ha impegnato significative risorse economiche ed organizzative.

Risulta inoltre che il personale oggetto degli incarichi dirigenziali era tra coloro i quali hanno partecipato al concorso dirigenziale bandito con Decreto dirigenziale n. 44 del 14/07/2020 (tanto si rileva dalla consultazione dell'elenco degli ammessi cfr. D.D. n. 54 del 11/05/2022 e relativo allegato) peraltro non risultati idonei al termine della procedura concorsuale (cfr. D.D. n. 6 del 15/02/2023).

TUTTO CIÒ PREMESSO, salvo ed pregiudicato eventuali ed ulteriori azioni della Commissione “Trasparenza, controllo sull'attività della Regione e degli Enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi”, in relazione al fabbisogno di figure dirigenziali rilevabile dal PIAO 2024-26 di cui alla delibera di G. R. n. 41/2024 del 31/01/2024 e dai numerosi incarichi ad interim assegnati per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, lo scrivente Consigliere Regionale on. Nunzio Carpentieri **CHIEDE DI CONOSCERE:**

Quali azioni saranno assunte affinché sia assicurata la copertura dei posti dirigenziali vacanti a mezzo dello scorrimento delle graduatorie vigenti e se si procederà alla proroga delle graduatorie articolando un piano assunzionale su più esercizi finanziari per la copertura delle qualifiche dirigenziali.

Cordiali Saluti

Nunzio Carpentieri

Consigliere regionale

